TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

Art. 65

T. U. 1923, art. 65 e legge 15 febbraio 1925, n. 122

Appena accertata la costituzione dell'ufficio il presidente estrae a sorte il numero progressivo delle centinaia di buste, in corrispondenza delle centinaia di elettori inscritti nella sezione, da essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Di conformita', il presidente apre il pacco delle buste, di cui al n. 4 dell'articolo 45, e distribuisce fra gli anzidetti scrutatori un numero di buste corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna busta ed appone la sua firma sul lato destro della faccia posteriore della busta stessa.

E' in facolta' di ciascun rappresentante di apporre la sua firma sotto quella dello scrutatore.

Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non puo' piu' firmare le buste ed e' sostituito dal vicepresidente.

Si tiene nota nel processo verbale della serie di buste firmate da ciascuno scrutatore.

Il presidente, a mano a mano che le buste sono firmate, le depone nella prima urna e, sotto la sua personale responsabilita', provvede alla custodia delle buste rimaste nel pacco, di cui al n. 4 dell'articolo 45.

Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore 7 del giorno seguente, affidando la custodia delle urne e dei documenti all'Arma dei Carabinieri.

Versione in vigore dal 23 febbraio 1926, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico della legge elettorale politica
Estremi	Regio decreto 17 gennaio 1926, n. 118
Titolo	III — Dei Collegi elettorali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio 1926

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica-1926/art-65-t-u-1923-art-65-e-legge-15-febbraio-1925-n-122/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it